ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 50-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Scoccimarro, *presidente;* **Fuschini**, *vicepresidente;* **Nasi**, *segretario;*
Ambrosini, Benedetti, Camposarcuno, De Michelis, Farini, Grilli, Gullo Fausto, La Rocca, Malagugini, Marinaro, Mastino Gesumino, Mattarella, Mazzei, Meda, Morelli Renato, Morini, Piccioni, Reale Vito, Schiavetti e **Uberti**, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

nella seduta del 27 novembre 1947

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista

Seduta del 9 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame non è che il completamento della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo, il cui originario articolo 47 del disegno di legge n. 16, riguardante le esclusioni dal diritto di voto per responsabilità fascista, si dovette rinviare, per attendere l'approvazione del comma terzo dell'articolo I delle Disposizioni transitorie della Costituzione con il quale doveva essere in armonia.

Approvato l'articolo I delle Disposizioni transitorie e un connesso ordine del giorno, col quale furono fissati i casi e i limiti per l'esclusione dal diritto di voto, era necessario trasferire i termini di quell'ordine del giorno nel presente disegno di legge, che farà parte integrante della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernente la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione annuale delle liste elettorali.

È sorta la questione se la norma dell'ordine del giorno approvato in sede costituzionale riguardi, oltreché l'elettorato attivo, anche quello passivo. La norma così come è letteralmente espressa sembrerebbe riguardare tanto il diritto di voto che l'eleggibilità. Devesi rilevare che tutti i precedenti di quell'ordine del giorno e la sua ragione di essere riflettevano esclusivamente il problema dell'elettorato attivo, che era stato diversamente regolato nella parte votata dell'articolo 47 del disegno di legge n. 16.

La vostra Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che la deliberazione dell'Assemblea riguardi solo l'elettorato attivo.

Devesi rilevare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, essendo già iniziata la revisione delle liste elettorali per gli imminenti comizi elettorali, per il che i termini

per le eventuali cancellazioni e ricorsi sono stati opportunamente adattati.

Si coglie l'occasione per far rilevare la necessità, pure urgente, di una norma, che potrebbe essere inserita nel presente disegno di legge, per la formazione delle liste elettorali per l'elezione dei senatori che, per le disposizioni della Costituzione, non coincidono in modo assoluto.

UBERTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:

1°) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

2°) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;

3°) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

4°) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

5°) ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

6°) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;

7°) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.

ART. 2.

La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cari-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

che od esplicata l'attività di cui all'articolo precedente può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

La Commissione elettorale comunale provvede d'ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisioni della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

Copia dei verbali relativi alle operazioni predette è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all'estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

ART. 3.

Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.